



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V

Prot.892

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”;

Visto in particolare l’articolo 21 del citato decreto-legge che finanzia, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex Iacp o dei comuni, non occupati, all’acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2008 n.17, concernente il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 21 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il comma 12 del richiamato articolo 11, che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

Visto, altresì, il comma 12-*bis* del richiamato articolo 11 che dispone che per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n.191, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

Considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato DPCM 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento gli interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture 18 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta;

Visto, altresì, l'articolo 2, comma 2, lettera *b*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato DPCM 16 luglio 2009 che destina una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

Visto l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che consente la riprogrammazione dei programmi finanziati con fondi statali nell'ambito delle originarie tipologie d'intervento;

Considerato che il citato articolo 1 comma 1, lettera *f*) del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che l'immediata fattibilità degli interventi è accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione effettuata dalle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per documentare lo stato delle procedure tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera;

Considerato che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano hanno effettuato, entro il termine indicato, le comunicazioni di cui all' articolo 1 comma 1, lettera *f*) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa ;

Ritenuto opportuno procedere ad attribuire - a seguito dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per le politiche abitative - a ciascuna regione e provincia autonoma quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*) del Piano nazionale di edilizia abitativa in proporzione all'ammontare economico degli interventi ritenuti immediatamente fattibili ricadenti in ciascuna regione e provincia autonoma rapportato all'ammontare complessivo di detti interventi risultanti nell' intero territorio nazionale;

Ravvisata, altresì, l' opportunità di procedere ad una semplificazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti da attribuire a ciascun comune o ex IACP comunque denominati già indicate agli articoli 3 e 4 del menzionato decreto ministeriale 18 dicembre 2007;

DECRETA:

Art. 1

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al medesimo DPCM, pari a complessivi euro 197.663.998,83, sono ripartite in quota parte a ciascuna regione e provincia autonoma secondo la tabella **Allegato 1** al presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'importo di euro 2.336.001,17, relativo agli interventi dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009 già compresi nel programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al D.M. 18 dicembre 2007, resta attribuito alla regione Abruzzo medesima.

Art. 2

(Interventi ammessi a finanziamento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse complessivamente disponibili pari ad euro 197.663.998,83, sono quelli indicati nell'elenco **Allegato 2** al presente decreto.

Art. 3

(Modalità di erogazione)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite a ciascuna regione e provincia autonoma su apposito conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato vincolato all'attuazione degli "Interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009", secondo le seguenti modalità :

a) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto;

b) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente ufficio regionale, dell'avvenuto avvio degli interventi ammessi a finanziamento in ciascuna regione o provincia autonoma per importo pari al 30% del finanziamento complessivo assegnato.

c) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente ufficio regionale, dell'avvenuto avvio degli interventi ammessi a finanziamento in ciascuna regione o provincia autonoma, per importo pari al 70% del finanziamento complessivo assegnato;

d) 10% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente ufficio regionale, dell'avvenuto avanzamento degli interventi, per importo pari al 90% del finanziamento complessivo. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento relativa agli interventi non avviati.

2. Le regioni e province autonome procedono alla successiva erogazione dei finanziamenti spettanti a ciascun comune o ex Iacp comunque denominati, secondo le seguenti modalità:

a) *Acquisto immobili*: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;

b) *Interventi di recupero e di nuova costruzione*:

- 30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori;
- 50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;
- 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità.

c) *Locazione alloggi*: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell' Allegato 2 al presente decreto che costituisce limite massimo del contributo statale.

Art. 4

(Verifica degli interventi)

1. Al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei singoli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per le politiche abitative si riserva di effettuare verifiche a campione per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio.

Art. 5

(Impegno delle risorse)

1. Con successivi decreti saranno impegnate le risorse destinate agli interventi ammessi a finanziamento compresi nell'Allegato 2 al presente decreto sulla base delle effettive disponibilità esistenti sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Altero Matteoli